

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 26 gennaio 2026, n. 5

INNOTECH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 06428030727) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e R.R. n. 4 del 21/01/2019, e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, con PRESCRIZIONE per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominato "Casa Gaia" con dotazione di n. 30 posti ai fini dell'autorizzazione e n.14 posti ai fini dell'accREDITAMENTO sito in Brindisi in via Curtatone n°5.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- **all'articolo 3** che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...);"

- **all'articolo 8**, "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS); 2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello

spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale"

In data 09/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 avente ad oggetto: *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti."* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019).

Il suddetto R.R. n. 4/2019, all'art. 9 comma 2 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede espressamente che:

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:

a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:

i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);

ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti."

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento -approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *"Criteri"*, declinati in

“Requisiti” a cui corrispondono le “Evidenze”, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: “Plan” (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: “Do” (attuazione/implementazione);
- terza fase: “Check” (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: “Act” (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. Modifiche e integrazioni” la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall’art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”.

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte)

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all’entrata in vigore del regolamento, come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell’accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023)

ad oggetto: “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.” la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all’art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accredimento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione” la Regione procedeva all’assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell’ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano concedibili in accreditamento alla Società Innotec Società Cooperativa Sociale n.14 posti letto di Centro Diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 162 del 31/05/2021**, notificata in pari data al prot. n.AOO183/8943, questa Sezione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all’istanza della società Innotec Società Cooperativa Sociale per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti, denominato “Foresta Casa Serena” da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ubicato alla Via Curtatone n.5; “con la **prescrizione** che la società Innotec Società Cooperativa Sociale, invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto allo scrivente Servizio ed al Comune di Brindisi, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate relativo all’immobile situato nel Comune di Brindisi, alla Via Curtatone n.5 **senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio; e la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio alla autorizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale che illustra le caratteristiche dell’intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l’ulteriore precisazione che:**

- I. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- II. *E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;*
- III. *La società Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti e trasmessa allo scrivente Servizio in data 28.01.2020, 29.01.2020 e 29.01.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- IV. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*

- V. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;*
- VI. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."*

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 162/2021, il legale rappresentante della Innotec trasmetteva la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e la modifica del contratto di locazione commerciale con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Brindisi, alla Via Curtatone n.5. Nel predetto contratto si rappresenta quanto segue "(...) *la parte conduttrice, con riferimento all'immobile oggetto della locazione (...) ha ricevuto parere favorevole con prescrizione, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità della società Cooperativa Sociale Innotec oggetto della Determinazione Dirigenziale regionale, di eliminare la clausola che consente la sublocazione o il comodato in tutto o in parte a soggetti terzi rispetto al titolare del parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio.*"

Con pec del **22/09/2023**, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0015097 del 25/09/2023, il legale rappresentante della Innotec S.C.S. comunicava l'interesse ad avvalersi della proroga di cui all'art. 7, comma 6 ter della L.R. n.9/2017, secondo cui "*6 ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, **sono ulteriormente prorogati di un anno.** Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.*"

Con Decreto Dirigenziale n. 17 del **25/09/2023** il Dirigente del Comune di Brindisi rilasciava il provvedimento unico autorizzativo in favore della Innotec Soc. Coop. Sociale per la realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 30 posti, denominato "Foresta Casa Serena" da realizzare in Brindisi in piazza Curtatone n.5.

Il Comune di Brindisi, ad integrazione del predetto provvedimento autorizzativo n. 17 del 25/09/2023, rilasciava il Provvedimento autorizzativo n. 19 del 05/10/2023 avente ad oggetto "*Società Innotec Coop. Sociale - Addendum al provvedimento autorizzativo n. 17 del 25.09.2023 per la realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti "Foresta Casa Serena"- RRn.4/2019 da ubicare al quartiere S. Chiara in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi -Fg 53 p.IIIa 708-*

Sub 61,62,65” con cui attestava che l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti non autosufficienti “Foresta Casa Serena” – R.R. n.4/2019 da ubicarsi al quartiere S.Chiera in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi, era stata formalmente rilasciata con Provvedimento Autorizzativo n.17/2023.

Con istanza trasmessa via Pec alla scrivente Sezione in data **20/12/2023**, acquisita al prot. n. AOO183/0020299 del 21/12/2023 di questo Ente, il Sig.Minervini Damiano, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale - P.I. 06428030727- con sede in Molfetta, via G. Agnelli n° 31, trasmetteva a questa Sezione l’istanza di autorizzazione all’esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2153 del 2019, (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR), ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 30 posti, denominato “Foresta Casa Serena” ubicato nel Comune di Brindisi (BR) in P.zza Curtatone n. 5, con dotazione di n.30 posti, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione all’esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R n.4/2019 (allegato Aut. 8 singola della DGR n. 2153/2019);
- Documento di riconoscimento e tessera sanitaria del Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc.;
- Nota del 20/12/2023 con cui la Innotec comunicava il cambio di denominazione del Centro Diurno non autosufficienti sito in Brindisi alla P.zza Curtatone n. 5 da “Foresta Casa Serena” a “Casa Gaia”;
- Provvedimento unico autorizzativo n.17 del 25/09/2023 oggetto “Società Innotec Coop. Sociale - Realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti “Foresta Casa Serena”- RRn.4/2019 da ubicare al quartiere S. Chiara in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi –Fg 53 p.lla 708- Sub 61,62,65”;
- Provvedimento unico autorizzativo n.19 del 05/10/2023 ad oggetto “Società Innotec Coop. Sociale - Addendum al provvedimento autorizzativo n. 17 del 25.09.2023 per la realizzazione di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti “Foresta Casa Serena”- RRn.4/2019 da ubicare al quartiere S. Chiara in Piazza Curtatone, n.5 -angolo Piazza Sapri con dotazione di n.30 posti letto complessivi –Fg 53 p.lla 708- Sub 61,62,65”;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del dpr 28/12/2000 N. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Innotec in merito al possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti del RR n.4/2019 ed in merito all’assenza delle cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio;
- Elaborati planimetrici;
- Segnalazione certificata per l’agibilità;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 ad oggetto “Progetto per la realizzazione di modifiche interne e cambio di destinazione per un immobile ubicato in Brindisi alla p.zza Curtatone p.zza Sapri in Brindisi piano terreno- prat. Intestata alla Innotec soc. coop.”

Con pec del **20/03/2025**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 147342, il legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc. trasmetteva alla scrivente Sezione istanza di accreditamento. Alla predetta istanza veniva allegata, altresì, la seguente documentazione:

- DD 162 del 31/05/2021 ad oggetto “PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di Brindisi (BR) a seguito dell’istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL Br di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 30 posti, denominato “Foresta Casa Serena” sito nel Comune di Brindisi (BR), alla Via Curtatone n.5”;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale

- extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante Innotec Soc. Coop. Soc. dichiarava *“in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, Allegato B – Sezione 1, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.”*;
 - Documento di identità della Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante Innotec Soc. Coop. Soc.;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante Innotec Soc. Coop. Soc. dichiarava *“in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture per anziani, Allegato B – Sezione 2A, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.”*;
 - Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2A;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. dichiarava *“Di possedere i requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali)”*

Dall'analisi della documentazione trasmessa, si rilevava la variazione del legale rappresentante della struttura in oggetto.

Con **nota prot. n. 0365100 del 01/07/2025**, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, la scrivente Sezione rappresentava al legale rappresentante della società quanto segue : *“Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è necessario acquisire gli ulteriori seguenti documenti:*

1. *Certificato di prevenzione incendi;*
2. *Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato;*
3. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l'affidamento della responsabilità sanitaria; il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni “requisiti minimi organizzativi” e “requisiti specifici organizzativi” di cui al regolamento regionale;*
4. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
5. *Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39;*
6. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);*
7. *Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno non autosufficienti;*
8. *Comunicazioni unilav.”;*

ed, al contempo, invitava:

1) **la società Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante** a trasmettere l'ulteriore documentazione indicata dal n. 1 al n.8 alla Regione e a renderla disponibile al Dipartimento in oggetto incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo. Inoltre, atteso che risulta cambiato il legale rappresentante della Innotec, si invita a trasmettere: - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale Rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. in ordine: a) all'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ; b) all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

2) **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BRINDISI in indirizzo**, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Casa Gaia" sita in Brindisi, in via Curtatone n. 5, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per Centro diurno non autosufficienti, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2."

3) Quanto all'istanza di accreditamento, la scrivente Sezione invita :

- **il legale rappresentante della Società Innotec Soc. Coop. Soc.** a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - ARESS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone non autosufficienti) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata in tabella con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.
- **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)** in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 (FASE PLAN) **per 14 posti di centro diurno non autosufficienti."**

In riscontro alla predetta nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi trasmetteva alla scrivente Sezione con **pec del 04/11/2025**, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 621312 del 05/11/2025, nota con cui comunicava l'esito del sopralluogo eseguito presso la struttura *de quo* ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017. Con la predetta nota attestava "che il Centro Diurno R.R. 4/2019 denominato "Casa Gaia" sito in Brindisi in via Curtatone n. 5, **POSSIEDA** i requisiti strutturali generali, minimi e specifici, previsti dal R.R. n. 4/2019 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per n. 30 utenti.

In merito ai requisiti organizzativi si segnala che i professionisti, indicati nell'elenco del personale datato 29.10.2025, soddisfano, per numero e tipologia, lo standard minimo previsto dall'art. 7.4 del R.R. 4/2019.

Relativamente al personale in organico si comunica quanto segue:

- Tutti i modelli unilav dei dipendenti riportano una sede di lavoro differente rispetto a quella del centro diurno (sedi ubicate al di fuori della provincia di Brindisi); a tal proposito il legale rappresentante ha dichiarato durante il sopralluogo del 29.09.2025 – Verbale n. 94 del 29.09.2025 - che: "I modelli UNILAV verranno aggiornati al momento dell'apertura con la sede operativa di Brindisi";(...)

Titolarietà struttura: INNOTEK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE sede legale via G. Agnelli 31 Molfetta (BA) - C.F. e P.I. 06428030727.

Legale Rappresentante: Vincenza Spadavecchia nata a omissis il omissis – Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Responsabile Sanitario: Dott. Claudio Fusco nato a omissis il 12.07.1946 laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 01.03.1972 iscritto all'albo dei medici chirurghi della provincia di Brindisi al n. 789 dal 14.04.1972 – specializzazione GERONTOLOGIA E GERIATRIA."

Unitamente alla predetta nota allegava la seguente documentazione:

- Scheda delle operazione di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio _ Centro diurno non autosufficienti (Allegato 2) comprensivo del Modulo A "Requisiti minimi e specifici organizzativi"; Modulo B - "Requisiti strutturali generali – Art 4 del RR 4 del 2019" e "Requisiti strutturali minimi (RR 4 del 2019)" e Modulo C "Esito delle verifiche effettuate";
- Organigramma del personale operante presso il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Casa Gaia" sito in Brindisi in via Curtatone n°5;
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Spadavecchia Vincenza, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Dott. Claudio Fusco, in qualità di responsabile sanitario dichiarava i titoli di studio posseduti, l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Brindisi, nonché l'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Documento di riconoscimento del Dott. Claudio Fusco, in qualità di responsabile sanitario della struttura;
- Elaborato planimetrico del Centro diurno non autosufficienti_ RR n.4/2019.

Successivamente con **pec del 07/01/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0013246/2026 del 13/01/2026, il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n.14/2026 con cui esprimeva "parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno non autosufficienti denominata "Casa Gaia" con n.14 posti, sita in Brindisi alla Via Curtatone n.5 e gestita dalla società "Innotec Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Molfetta (BA), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla Fasi di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."

Posto quanto sopra, si propone

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e **l'accreditamento**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Ente Titolare e Ente Gestore: Innotec Società Cooperativa Sociale (P.Iva 06428030727)

Rappresentante Legale: Sig.ra Vincenza Spadavecchia

Sede legale: Via G. Agnelli n° 31 – Molfetta (Ba)

Attività: Centro Diurno non autosufficienti _ RR n. 4/2019

Sede operativa: Via Curtatone n°5 – Brindisi (BR)

Denominazione: Casa Gaia

N. posti autorizzati: 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

N. posti accreditati: 14 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Claudio Fusco laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 01.03.1972, con specializzazione in Gerontologia e Geriatria ed iscritto all'albo dei medici chirurghi della provincia di Brindisi al n. 789 dal 14.04.1972;

Con la **prescrizione** che il **legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 30 giorni**

dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio- pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR la seguente documentazione:

- Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/ indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante della Innotec Soc. Coop. Soc. concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);
- Certificato di prevenzione incendi;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL Brindisi della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*;
- V. il legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per

legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento**, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Ente Titolare e Ente Gestore: Innotec Società Cooperativa Sociale (P.Iva 06428030727)

Rappresentante Legale: Sig.ra Vincenza Spadavecchia

Sede legale: Via G. Agnelli n° 31 – Molfetta (Ba)

Attività: Centro Diurno non autosufficienti _ RR n. 4/2019

Sede operativa: Via Curtatone n°5 – Brindisi (BR)

Denominazione: Casa Gaia

N. posti autorizzati: 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

N. posti accreditati: 14 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Claudio Fusco laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 01.03.1972, con specializzazione in Gerontologia e Geriatria ed iscritto all'albo dei medici chirurghi della provincia di Brindisi al n. 789 dal 14.04.1972;

Con la **prescrizione che il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio- pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR** la seguente documentazione:

- Elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);
- Certificato di prevenzione incendi;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL Brindisi della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”;*

- V. il legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

- di notificare il presente provvedimento:
- **alla Società Innotec Società Cooperativa Sociale solidservizi@pec.it**
- **al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it**
- **al Direttore generale della ASL Brindisi direzionegenerale@asl.brindisi.it**
- **al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Brindisi servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it**
- **al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) quota.aress@pec.rupar.puglia.it**

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP – Legge Regionale n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n.20 fascie, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00007

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo